*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma* **Anno 137° — Numero 123**

# UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 28 maggio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 84

## MINISTERO DEL TESORO

**Decreti ministeriali concernenti la chiusura delle gestioni liquidatorie di vari enti.**

**96A3053**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 maggio 1996, n. 294.

**Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la direttiva 94/12/CE e la decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea prevedono che entro il 2000 sia fissato un limite più severo per il contenuto di benzene nelle benzine;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che stabilisce le norme per la salute e la sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni, in virtù del quale l'ordinamento italiano si è adattato alla nuova normativa comunitaria sulla sicurezza del lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Vista la legge 12 aprile 1995, n. 146, in applicazione del protocollo delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni di composti organici volatili, e dell'impegno dell'Italia alla riduzione di tali emissioni nella misura del 30 per cento entro il 2000 rispetto al 1990;

Vista la direttiva 94/63/CE che stabilisce norme per il controllo delle emissioni di composti organici volatili dai depositi della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;

Visto l'articolo 6 della direttiva 85/210/CEE relativa al tenore di piombo nella benzina che consente agli Stati membri di prendere le misure necessarie per evitare un aumento significativo della quantità e qualità degli inquinanti di origine veicolare;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di limitare l'inquinamento atmosferico da traffico autoveicolare e l'urgenza di regolamentare il settore della distribuzione delle benzine, anche in anticipo rispetto ai tempi fissati dalla direttiva europea, al fine di ridurre l'esposizione dei lavoratori e l'immissione nell'ambiente dei vapori delle benzine che contengono sostanze cancerogene;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I sindaci dei comuni con oltre 150.000 abitanti, ovvero con un numero di abitanti inferiore se è installato un sistema di rilevamento della qualità dell'aria, per gli effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allo scopo di prevenire le emissioni inquinanti, con particolare riferimento al benzene e agli idrocarburi policiclici aromatici, possono vietare come misura programmata, permanente o temporanea, la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di autoveicoli non conformi alle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE e 93/59/CE, fatti salvi gli autoveicoli che effettuano controlli almeno semestrali secondo quanto previsto dalla direttiva 92/55/CE.

Art. 2.

1. A partire dal 1° luglio 1997, e fino al 30 giugno 1999, il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine è fissato nell'1,4 per cento in volume.

2. A partire dal 1° luglio 1999 il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine è fissato nell'1 per cento in volume.

3. Il controllo del tenore di benzene nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvederanno a classificare le due tipologie di benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando i metodi di cui all'allegato al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (ed. maggio 1995).

4. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2, è punita con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali, le disposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE relative al controllo delle emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio, secondo le modalità e il calendario fissati dalla stessa direttiva.

2. A partire dal 30 giugno 1996, tutti gli impianti nuovi di distribuzione di benzine dovranno essere dotati di dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

3. Entro il 31 dicembre 1997 le pompe di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, situate in comuni con oltre 150.000 abitanti e con una movimentazione superiore a 500 metri cubi/anno, o in

ambienti confinati, dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

4. Entro il 31 dicembre 1998 le pompe di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, con un volume di movimentazione superiore a 1.000 metri cubi/anno, dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

5. Entro il 31 dicembre 1999 l'intera rete preesistente di distribuzione delle benzine dovrà essere attrezzata con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

6. Entro il 30 giugno 1996 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanità, dei trasporti e della navigazione e delle finanze, stabilisce i requisiti tecnici dei dispositivi per il recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione dei carburanti e dei dispositivi da adottare sulle auto nuove.

7. Ferme restando le disposizioni penali di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è punita con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni ai depositi ed all'esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0311

## DECRETO-LEGGE 27 maggio 1996, n. 295.

**Norme in materia previdenziale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia previdenziale, dirette a dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale, nonché a disciplinare la tutela previdenziale dei lavoratori autonomi e parasubordinati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994*

1. Il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi sulla base della vigente normativa agli aventi diritto, anche se residenti all'estero, da effettuare tramite l'ente previdenziale competente. Gli importi residuali eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati direttamente dai predetti enti. L'emissione dei titoli, per l'anno 1996, non può superare l'importo di lire 3.135 miliardi.

2. Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 1 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi

nella misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Gli enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto aventi ad oggetto le questioni di cui al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per il triennio 1996-1998, in lire 3.276 miliardi per l'anno 1996 e in lire 4.675 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 2.

*Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 141 del 1989 e n. 78 del 1993*

1. I contributi versati dal 1° gennnaio 1952 al 31 dicembre 1995 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché quelli versati dal 15 ottobre 1963 al 31 dicembre 1995 nell'assicurazione «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, secondo l'anno di versamento, in base all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria oppure, ove non disponibile, in base al coefficiente di rivalutazione della lira e, dal 1° gennaio 1996, decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici.

2. Dal 1° gennaio 1996 i contributi versati nelle assicurazioni di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente con il criterio di cui al medesimo comma.

Art. 3.

*Regolarizzazione contributiva*

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 30 giugno 1996 i contributi e i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1995, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.

3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo, in quattro rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996 e la quarta entro il 30 novembre 1996; per i debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi, in sette rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997 e la settima entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire, in nove rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997 e la nona entro il 30 settembre 1997; per i debiti d'importo superiore a 20 miliardi di lire, in quattordici rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997, la nona entro il 30 settembre 1997, la decima entro il 30 novembre 1997, l'undicesima entro il 31 gennaio 1998, la dodicesima entro il 31 marzo 1998, la tredicesima entro il 31 maggio 1998 e la quattordicesima entro il 31 luglio 1998. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

5. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno

1995, n. 232, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorché sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già provveduto ovvero provvedano, entro il 30 giugno 1996, a versare, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.

6. I crediti di importo non superiore a lire 50 mila per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data del 30 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

Art. 4.

*Differimento termini e regolamentazione in materia contributiva*

1. La decorrenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è differita al 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e al 1° aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per gli stessi soggetti il termine per la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 27, della citata legge n. 335 del 1995, è ulteriormente differito, rispettivamente, al 31 luglio 1996 e al 30 aprile 1996. Per i soggetti nei cui confronti l'obbligo contributivo decorre dal 1° aprile 1996, il versamento del contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996 è effettuato entro il 20 giugno 1996.

2. È istituito, quale organo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Comitato amministratore della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, composto da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei committenti, che contribuiscono alla gestione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle rispettive associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Il presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri. Il Comitato amministratore svolge nell'ambito della gestione i medesimi compiti indicati nell'articolo 36 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, e decide in unica istanza i ricorsi in materia di prestazioni. Fino alla costituzione del predetto Comitato, da effettuarsi entro il 31 luglio 1996, le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

3. I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando l'obbligo del versamento alla gestione separata di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, del contributo del 10 per cento commisurato ai predetti redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei corrispettivi lordi.

4. Il versamento di cui al comma 3 è effettuato entro il limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, secondo le modalità stabilite dall'INPS, alle seguenti scadenze:

*a)* entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi;

*b)* entro il 30 novembre di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi;

*c)* entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 4, lettera *c)*, risultino già versate all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al comma 3, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza è restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995 rideterminati proporzionalmente in relazione alla decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1. Il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i ricavi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo e riscosse in periodi successivi.

Art. 5.

*Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello*

1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché

dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione della retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del 3 per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non può superare la misura dell'1 per cento.

3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10 per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Se è destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

5. Il regime contributivo di cui ai commi 1 e seguenti non si applica quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

6. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal presente articolo i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro 15 giorni dalla data della loro stipulazione a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 30 giugno 1996.

7. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento dei contributi evasi, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

*Adeguamento aliquote contributive ai sensi dell'articolo 3 comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335*

1. Nei casi in cui, per effetto del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1° gennaio 1997.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.

3. Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, sia stata determinata, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 1, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni.

Art. 7.

*Disposizioni per il settore siderurgico*

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le parole: «di 15.500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «di 17.100 unità».

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 8.

*Clausola finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 5, valutati complessivamente in lire 89 miliardi per l'anno 1996, in lire 153 miliardi per l'anno 1997, in lire 249 miliardi per l'anno 1998, in lire 308 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 385 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

*a)* quanto a lire 58 miliardi per l'anno 1996 e a lire 108 miliardi annui, per ciascuno degli anni 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

*b)* quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1997, a lire 70 miliardi per l'anno 1998, a lire 111 miliardi per l'anno 1999, a lire 164 miliardi a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180;

*c)* quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1996, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che allo scopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno;

*d)* quanto a lire 22 miliardi per l'anno 1996, a lire 41 miliardi per l'anno 1997, a lire 71 miliardi per l'anno 1998, a lire 89 miliardi per l'anno 1999 e a lire 113 miliardi a decorrere dall'anno 2000, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dall'articolo 5.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1996.

**Scioglimento del consiglio comunale di Cassine.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Cassine (Alessandria), ed il sindaco nella persona del sig. Domenico Denicolai;

Considerato che, in data 5 marzo 1996, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cassine (Alessandria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Cassine (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Domenico Denicolai.

Il citato amministratore, in data 5 marzo 1996, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cassine (Alessandria).

Roma, 23 aprile 1996

*Il Ministro dell'interno:* CORONAS

96A3299

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 1996.

**Indizione delle elezioni dei componenti elettivi del primo direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine - maestri d'alpinismo ed aspiranti guida.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante: «Ordinamento della professione di guida alpina»;

Visti in particolare gli articoli 15 e 24 della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1995 recante la delega al Sottosegretario di Stato, prof. Mario D'Addio, in materia di turismo e spettacolo;

Viste le comunicazioni delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania e delle province autonome di Trento e Bolzano circa l'avvenuta istituzione degli albi professionali delle guide alpine maestri d'alpinismo ed aspiranti guida e dei relativi collegi regionali;

Viste altresì le comunicazioni delle restanti regioni circa la non avvenuta istituzione dei suddetti albi professionali e dei relativi collegi regionali;

Ritenuta la necessità di dover indire le elezioni dei componenti elettivi del primo direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine - maestri d'alpinismo ed aspiranti guida;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei componenti elettivi del primo direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine - maestri d'alpinismo ed aspiranti guida sono indette per il giorno 28 ottobre 1996. Le votazioni avranno inizio alle ore 16 e termineranno alle ore 21.

Art. 2.

Le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono definite nelle istruzioni, di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 15 aprile 1996

p. *Il Presidente:* D'ADDIO

ALLEGATO

ISTRUZIONI PER LE ELEZIONI DEI COMPONENTI ELETTIVI DEL PRIMO DIRETTIVO DEL COLLEGIO NAZIONALE DELLE GUIDE ALPINE - MAESTRI D'ALPINISMO ED ASPIRANTI GUIDA (ARTICOLI 15 E 24 DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1989, N 6).

Art. 1.

*Definizioni*

Ai fini del presente regolamento:

per «Dipartimento del turismo» si intende il Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

per «regioni» si intendono le regioni a statuto ordinario, quelle a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

*Elettorato attivo*

Il primo direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guida è eletto dalle guide alpine - maestri di alpinismo e dagli aspiranti guida che, alla data del 31 gennaio 1996, siano iscritti negli albi professionali regionali.

Qualora una guida alpina - maestro di alpinismo o aspirante guida risulti iscritta in più di un albo, secondo la facoltà prevista dall'art. 4, comma 2, della legge n. 6/1989, essa esercita il diritto di voto presso il collegio della regione nella quale ha la residenza.

Art. 2-*bis*.

*Elettorato passivo*

Sono eleggibili tutti coloro che, alla data del 31 gennaio 1996, siano iscritti negli albi delle guide alpine - maestri d'alpinismo e/o aspiranti guida e che abbiano presentato la propria candidatura al Dipartimento del turismo entro sessanta giorni dalla data fissata per le elezioni.

Tale candidatura consisterà in un'apposita dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 2 e 20 della legge n. 15/1968, la quale dovrà contenere anche l'attestazione dell'iscrizione negli albi professionali di cui al primo comma.

Art. 3.

*Seggi elettorali*

All'elezione del primo direttivo del suddetto collegio nazionale si provvede mediante seggi elettorali decentrati, istituiti a cura del presidente di ciascun collegio regionale, presso il collegio medesimo o altra sede a tal fine stabilita.

Due o più collegi possono istituire un unico seggio elettorale. In tal caso gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali sono svolti a cura del presidente del collegio regionale nel cui ambito territoriale viene istituito il seggio elettorale.

Art. 4.

*Composizione del seggio elettorale*

Ciascun seggio elettorale è composto da un notaio con funzioni di presidente e da due componenti scelti fra le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità, da quello più giovane di età.

I componenti del seggio elettorale sono nominati dal presidente del collegio regionale che designa altresì un pari numero di membri supplenti per il caso di impedimento di alcuno dei membri effettivi.

Il presidente del collegio regionale provvede altresì a trasmettere l'elenco dei componenti del seggio elettorale al Dipartimento del turismo entro dieci giorni dalla nomina dei medesimi e comunque entro trenta giorni dalla data fissata per l'elezione del collegio nazionale.

Art. 5.

*Comunicazioni*

Il presidente di ciascun collegio regionale provvede a comunicare a tutti gli aventi diritto la data, il luogo e l'ora stabiliti per lo svolgimento delle operazioni di voto. La suddetta comunicazione deve essere effettuata con mezzi idonei e certi almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 6.

*Schede elettorali*

Ogni collegio regionale provvede alla stampa delle schede elettorali.

Ogni scheda elettorale deve riportare l'intestazione «Elezione del primo direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine - maestri di alpinismo ed aspiranti guida, legge n. 6/1989, articoli 15 e 24».

Sulla stessa devono essere prestampate delle righe numerate pari al numero delle preferenze che ciascun elettore può esprimere.

Art. 7.

*Operazioni di voto*

L'identità dell'elettore è accertata mediante annotazione degli estremi del documento di identità in corrispondenza di ciascun nominativo in un apposito registro recante l'elenco degli aventi diritto al voto.

Tale registro al termine delle operazioni di voto deve essere sottoscritto dal presidente e dai componenti del seggio elettorale.

In ogni sede di seggio elettorale deve essere esposto, in modo tale che ogni elettore ne possa prendere visione, l'elenco dei candidati con l'indicazione, per ciascuno di essi, del rispettivo albo di appartenenza.

Un componente del seggio provvede alla consegna all'elettore, previamente identificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, di una scheda elettorale vidimata dal presidente del seggio elettorale e di una matita copiativa per l'espressione del voto.

L'elettore, all'interno di apposita cabina atta a tutelare la segretezza del voto, indica i nominativi per cui intende votare scrivendone, in modo leggibile, nome e cognome sulle righe riportate nella scheda.

Ciascun elettore non può esprimere più di otto preferenze di cui almeno sei dovranno essere date a candidati iscritti negli albi delle guide alpine - maestri d'alpinismo, ai fini della riserva di posti di cui all'art. 15, secondo comma, della legge n. 6/1989.

Sono considerate nulle le schede recanti un numero di preferenze superiori a quello di cui al comma 6.

Art. 8.

*Chiusura delle operazioni di voto e scrutinio dei voti*

Le operazioni di scrutinio, da svolgersi a cura del presidente e dei componenti del seggio elettorale, hanno inizio allo scadere del tempo fissato per le operazioni di voto.

Di tutte le operazioni di voto deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dai componenti del seggio elettorale.

Detto verbale dovrà contenere, per ciascun nominativo che abbia ricevuto voti, l'indicazione della data di iscrizione al rispettivo albo regionale nonché la data di nascita ai fini dell'eventuale applicazione del secondo comma dell'art. 10 delle presenti istruzioni.

Il presidente del seggio provvede a trasmettere tempestivamente al Dipartimento del turismo il suddetto verbale.

Art. 9.

*Commissione centrale di scrutinio*

Presso il Dipartimento del turismo è istituita una commissione centrale di scrutinio composta da un dirigente del Dipartimento del turismo con funzioni di presidente, da un funzionario del Ministero di grazia e giustizia e da un funzionario del Dipartimento rivestente qualifica non inferiore all'ottava.

Detta commissione verifica la correttezza delle operazioni elettorali espletate, sulla base dei verbali redatti dai presidenti dei seggi elettorali.

Essa provvede altresì alla redazione della graduatoria dei nominativi votati, in ordine decrescente rispetto alle preferenze ricevute e nel rispetto della riserva prevista dall'art. 15, comma secondo, della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

Ai fini della formazione della suddetta graduatoria nel caso di parità di voti tra due o più candidati costituisce titolo di preferenza l'anzianità di iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianità di iscrizione all'albo, l'età anagrafica.

Di dette operazioni viene redatto apposito verbale, che deve essere trasmesso al Dipartimento del turismo unitamente alla graduatoria di cui al comma terzo del presente articolo.

Art. 10.

*Proclamazione degli eletti*

Il Dipartimento del turismo provvede alla proclamazione degli eletti.

Il Dipartimento del turismo provvede altresì ad indire la prima riunione del direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine - maestri d'alpinismo ed aspiranti guida.

**963228**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 1996.

**Sospensione di un amministratore dalla carica di deputato della regione Sicilia.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificati dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto il dispositivo della sentenza del tribunale di Palermo dal quale risulta che il sig. Sebastiano Purpura, deputato della regione Sicilia, è stato condannato in data 29 marzo 1996, alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, al pagamento delle spese processuali ed all'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

Vista la comunicazione in data 22 aprile 1995, n. 21/2A2 RIS, del commissario dello Stato nella regione Sicilia;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale del sig. Sebastiano Purpura;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Sebastiano Purpura è sospeso dalla carica di deputato della regione Sicilia a decorrere dal 29 marzo 1996.

Roma, 29 aprile 1996

*Il Presidente:* DINI

**96A3239**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 aprile 1996.

**Individuazione degli emoderivati salvavita ai quali si applica l'art. 7, secondo comma, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176, ed in particolare l'art. 7, secondo comma, che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 8, comma 12, della legge sopracitata, prevede che l'adeguamento alla media comunitaria del prezzo degli emoderivati salvavita identificati con decreto del Ministro della sanità avviene nella misura del 50% a partire dalla data in entrata in vigore del decreto stesso e per il restante 50% a partire dal 1° gennaio 1997;

Decreta:

Gli emoderivati salvavita ai quali si applica il disposto di cui al decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176, art. 7, secondo comma, sono i seguenti:

fibrinogeno;

complesso protrombinico;

immunoglobuline anti-D;

immunoglobuline antiepatite;

fattore VII della coagulazione;

fattore IX della coagulazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1996

*Il Ministro:* GUZZANTI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1996*
*Registro n. 1 Sanità, foglio n. 89*

96A3302

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 maggio 1996.

**Esercizio della facoltà di rimborso anticipato del prestito obbligazionario della Repubblica italiana pari a 2.000 milioni di dollari statunitensi, a tasso variabile, con scadenza nel mese di giugno 1998.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto il secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con propri decreti il Ministro del tesoro può procedere al rimborso anticipato dei titoli emessi;

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni di mercato, può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri;

Visto il decreto ministeriale n. 100718 dell'8 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 1993, come modificato dal decreto ministeriale n. 100819 del 23 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1993, con il quale è stata disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro per un importo pari a 2.000 milioni di dollari statunitensi della durata di cinque anni, al tasso variabile pari al Libor a tre mesi maggiorato dello 0,25%;

Visti gli accordi (Subscription Agreement e Fiscal Agency Agreement) stipulati rispettivamente in data 24 e 25 giugno 1993, tra il Tesoro e le controparti all'atto di accensione del prestito, in base ai quali il Tesoro si è riservata la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito rispetto alla scadenza, dandone notizia ai sottoscrittori entro e non oltre trenta giorni prima della data di rimborso anticipato;

Visto il decreto ministeriale n. 101199 del 20 ottobre 1993, con il quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, relativamente al servizio finanziario del prestito su menzionato;

Considerato che nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, è stato previsto sul capitolo 9537, un adeguato stanziamento tale da consentire l'eventuale rimborso anticipato del prestito suddetto;

Attesa l'opportunità di procedere al rimborso anticipato del predetto prestito, in considerazione delle mutate condizioni del mercato del dollaro che non risultano essere più vantaggiose per il Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, il Tesoro provvederà, il 28 giugno 1996, al rimborso anticipato del prestito di importo pari a 2.000 milioni di dollari statunitensi, di cui al decreto ministeriale dell'8 giugno 1993.

Il rimborso verrà effettuato alla pari.

Art. 2.

Il Tesoro provvederà a dare informazione ai sottoscrittori del prestito, della volontà di esercitare l'opzione di rimborso, mediante comunicato stampa, da pubblicarsi sul Financial Times, al fine di consentire i successivi adempimenti necessari per il rimborso stesso.

Le spese relative alla pubblicazione su menzionata, faranno carico sul capitolo 4475 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il riborso del capitale nominale del prestito, a carico del capitolo 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, verrà effettuato in unica soluzione.

A tal fine, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della data di rimborso, di cui al precedente art. 1.

L'importo definitivo verrà determinato sulla base della quotazione lira/dollaro statunitense di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312.

Art. 4.

Al Fiscal Agent, così come previsto dagli accordi, in premessa menzionati, è affidata l'esecuzione delle operazioni relative all'annullamento del titolo rappresentativo del prestito e delle relative cedole non maturate.

Di dette operazioni il Fiscal Agent darà comunicazione al Tesoro, entro e non oltre la prevista data di rimborso, e provvederà alla restituzione dei predetti titolo e cedole, debitamente annullati.

Art. 5.

Il Tesoro provvederà altresì al pagamento degli interessi maturati alla suddetta scadenza del 28 giugno 1996, così come previsto dall'art. 1 del decreto n. 100718 dell'8 giugno 1993, in premessa richiamato, a carico del capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.

Art. 6.

Ai fini della presente operazione, vengono confermate le disposizioni di cui al decreto n. 101199 del 20 ottobre 1993, citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1996

*Il Ministro:* DINI

96A3195

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 aprile 1996.

**Scioglimento della «Società cooperativa Cristina a r.l.», in Castrolibero, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza nei confronti della «Società cooperativa Cristina a r.l.», con sede in Castrolibero (Cosenza), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa Cristina a r.l.», con sede in Castrolibero (Cosenza), costituita per rogito notaio Italo Scornajenghi in data 16 maggio 1974, raccolta n. 12535, registro delle società n. 2160-*bis* del tribunale di Cosenza, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il prof. Francesco Piersante, nato a Paola (Cosenza) il 6 aprile 1923, residente in Cosenza, via S. Teresa n. 7, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 15 aprile 1996

*Il Ministro:* TREU

96A3244

DECRETO 15 maggio 1996.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia Silva Verde, in Verona.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia Silva Verde, con sede in Verona, via Locatelli n. 1, costituita per rogito notaio Giustino Marino in data 26 maggio 1962, rep. n. 19181, registro società n. 4764 tribunale di Verona, B.u.s.c. n. 129/73832.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona;

all'ufficio imposte dirette;

al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 15 maggio 1996

*Il dirigente:* PISA

96A3249

---

DECRETO 15 maggio 1996.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia Archicoop 2, in Verona.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia Archicoop 2, con sede in Verona, vicolo Vento n. 3, costituita per rogito notaio Marco Porceddu in data 15 febbraio 1985, rep. n. 8250, registro società n. 20870 tribunale di Verona, B.u.s.c. n. 2288/210318.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona;

all'ufficio imposte dirette;

al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 15 maggio 1996

*Il dirigente:* PISA

96A3250

---

DECRETO 15 maggio 1996.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia S. Giorgio, in Verona.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia S. Giorgio, con sede in Verona, corso Porta Bersari n. 48, costituita per rogito notaio Canal Silvio in data 26 giugno 1957, rep. n. 9039, registro società n. 4036 tribunale di Verona, B.u.s.c. n. 182/58418.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona;

all'ufficio imposte dirette;

al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 15 maggio 1996

*Il dirigente:* PISA

96A3251

DECRETO 15 maggio 1996.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia Spes F.S., in Verona.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia Spes F.S., con sede in Verona, via Oriani n. 10, costituita per rogito notaio Giovanni Villardi in data 25 settembre 1952, repertorio n. 8083/4323, registro società n. 3377 tribunale di Verona, B.u.s.c. n. 92/42134.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona;

all'ufficio imposte dirette;

al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 15 maggio 1996

*Il dirigente:* PISA

96A3252

DECRETO 16 maggio 1996.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale di consumo Alto Zoldano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Zoldo Alto, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 luglio 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa sociale di consumo Alto Zoldano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fusine di Zoldo Alto (Belluno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa sociale di consumo Alto Zoldano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fusine di Zoldo Alto (Belluno), costituita per rogito notaio dott. Riccardo Gerardis in data 12 luglio 1945, rep. n. 2279, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Dante Schiffino, nato a S. Antioco (Cagliari) il 3 aprile 1941 e residente a Belluno in via Mur di Cadola n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1996

*Il Ministro:* TREU

96A3300

DECRETO 16 maggio 1996.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo «Cooperativa lavoratori U.C.I. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Malonno, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 dicembre 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa di consumo «Cooperativa lavoratori U.C.I. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forno Allione - Malonno (Brescia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Cooperativa lavoratori U.C.I. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forno Allione - Malonno (Brescia), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Faraldo in data 1° luglio 1978, rep. n. 1314, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Pierleonardo Valcamonico, nato a Brescia il 4 settembre 1959 e residente in Orzivecchi (Brescia), via Trento, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1996

*Il Ministro:* TREU

96A3301

DECRETO 20 maggio 1996.

**Scioglimento della società cooperativa edile «La riscossa proletaria» a r.l., in Monteiasi.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edile «La riscossa proletaria» a r.l., con sede in Monteiasi (Taranto), costituita per rogito notaio Pirro Donato in data 23 marzo 1962, rep. n. 19554, reg. soc. 2680, tribunale Taranto.

Taranto, 20 maggio 1996

*Il direttore:* NICASTRI

96A3253

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 maggio 1996.

**Approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni di polizza per l'assicurazione dei prodotti «carciofi» contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo per la campagna 1995.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364/1970, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1991, n. 1241;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1994 con il quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha determinato le colture agricole ammissibili all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1995;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1995 con il quale sono state approvate le tariffe e le condizioni di polizza per l'assicurazione dei prodotti agricoli contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo da applicarsi per la campagna 1995;

Visto l'accordo sottoscritto dal Consorzio Saturno e dall'As.Na.Co.Di. in data 28 novembre 1995, concernente tariffe di premio e condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per l'anno 1995, alle assicurazioni contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti «carciofi»;

Vista la documentazione tecnica allegata al predetto accordo;

Vista la lettera n. 630127 in data 16 gennaio 1996 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha comunicato le proprie valutazioni tecniche in ordine alle tariffe e condizioni di polizza concordate tra le parti interessate;

Ritenuto, pertanto, che le anzidette tariffe di premio e condizioni generali di polizza, da applicarsi per l'anno 1995, possono essere accolte;

Considerato che le parti non hanno raggiunto l'accordo in ordine alle tariffe ed alle condizioni di polizza dei prodotti «agrumi».

Visto il verbale della riunione tenutasi il 7 febbraio 1996 nella quale l'As.Na.Co.Di. ed il Consorzio Saturno hanno chiesto, tra l'altro, l'esclusione dal provvedimento tariffario per la campagna 1995 dei prodotti «agrumi», in considerazione del tempo trascorso dall'inizio della campagna agricola;

Ritenuto, pertanto, di non dover procedere all'approvazione delle tariffe relative ai prodotti «agrumi» per mancanza di interesse delle parti;

Decreta:

Sono approvate, secondo i testi depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio per la difesa dalle calamità naturali (Saturno), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.), da applicarsi alle imprese di assicurazione consorziate nei confronti dei consorzi di difesa aderenti alla predetta associazione per l'assicurazione dei prodotti «carciofi» contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo per la campagna 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1996

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
CLÒ

*Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*
LUCHETTI

96A3261

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 1996.

**Approvazione definitiva della proposta di vincolo e relativi criteri per l'ambito circostante il santuario Santa Maria alla Fontana in comune di Locate Triulzi.** (Deliberazione n. VI/9924).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, ed in particolare l'art. 1;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, e successive modificazioni;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che la commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali con verbale n. 6 del 7 luglio 1993 ha deliberato di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo alla provincia di Milano di cui ai punti 3 e 4, art. 1, della legge n. 1497/1939 e per il conseguente

assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nel comune di Locate Triulzi (Milano) ricadente nell'ambito territoriale perimetrato come segue:

dall'incontro del viale d'accesso al Santuario Santa Maria alla Fontana con la ferrovia Milano-Genova, si percorre il tracciato dei binari in direzione Genova fino al confine comunale, indi si percorre tutto il confine comunale al lato ovest fino all'incontro con la strada provinciale n. 28, indi per la stessa fino al confine comunale e seguendo quest'ultimo si raggiunge il cavetto della Fontana e lo si percorre fino all'incontro con la strada provinciale n. 164 questa compresa, indi si segue la stessa fino alla recinzione della Saiwa, e percorrendo il lato sud di quest'ultima si raggiungono i binari di servizio della stessa industria questi compresi;

che a seguito della pubblicazione del suddetto verbale n. 6 del 7 luglio 1993 all'albo pretorio, a cura del comune di Locate Triulzi, sono pervenute alla regione le seguenti osservazioni:

Iemmolo Maria Ausilia (prot. reg. n. 43078 del 22 settembre 1993);

Edilmilano Ponteggi S.r.l. (prot. reg. n. 56920 del 14 dicembre 1993);

Docks d'Italia S.r.l. (prot. reg. n. 5022 del 4 febbraio 1994);

Società Carla S.a.s. e Betulla S.a.s. (prot. reg. n. 5149 del 7 febbraio 1994);

che con verbale n. 1 del 25 gennaio 1994 la commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali ha deliberato di approvare, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1985, n. 57, le modalità di gestione del vincolo proposto con la citata deliberazione della commissione provinciale di Milano assunta nella seduta del 7 luglio 1993, così come di seguito riportate:

1) ogni porzione territoriale dell'area perimetrata risulta qualificata dall'essere all'interno di un sistema di relazioni con la Chiesa di Santa Maria della Fontana sia di tipo storico-culturale che anche di tipo visivo. Per questo la mutazione di tali relazioni riduce la qualità paesistica dell'ambito che, pertanto, deve essere mantenuto quanto più possibile a verde, con la preminente funzione agricola ed i tracciati alberati che allo stato attuale lo caratterizzano;

2) deve essere mantenuta libera da edificazioni l'attuale visuale della Chiesa di Santa Maria alla Fontana dalla linea ferroviaria Milano-Genova che rappresenta il punto preferenziale di fruizione visiva del monumento;

3) nell'ambito delimitato (campito in colore giallo nell'allegato cartografico, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione): ad ovest dal fiume Lambro, a sud da via della Fontana ed il suo ideale proseguimento in linea retta fino al fiume Lambro, ad est dai binari di raccordo della ferrovia Milano-Genova per lo stabilimento Saiwa e a nord dalla recinzione meridionale dello stesso stabilimento anche nel suo ideale proseguimento in linea retta fino al fiume Lambro, ogni edificazione dovrà collocarsi in modo da garantire il massimo rispetto delle visuali attestandosi verso nord sul perimetro dell'ambito edificato, non superando i metri 3,5 di altezza rispetto all'attuale piano di campagna; inoltre dovrà essere orientata con l'asse maggiore in senso est/ovest. Il prospetto sud di tale edificazione non deve recare aperture né aggetti di gronda e deve essere realizzato con materiali tradizionali quali il mattone faccia a vista. L'eventuale corpo di fabbrica non deve superare i metri 10 di larghezza in senso nord/sud e deve essere ubicato all'interno di un'area (campita in giallo e tratteggiata a linee oblique nell'allegato cartografico) sopra citato delimitata a nord dalla recinzione meridionale dello stabilimento Saiwa, a est dal raccordo ferroviario della linea Milano-Genova allo stesso stabilimento, a sud da una parallela alla recinzione meridionale dello stabilimento Saiwa e distante da questa metri 50, a ovest dalla strada provinciale n. 164. L'ambito nel quale può collocarsi l'edificazione è individuato graficamente nella planimetria allegata (allegato 2) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) dovranno essere mantenuti i tracciati stradali esistenti nelle attuali dimensioni ed andamento, ed inoltre non potranno esserne realizzati altri, così come non potranno essere costruite superfici comunque pavimentate che diano luogo ad utilizzi del suolo diversi da quelli agricoli;

che il comune di Locate Triulzi (Milano) ha provveduto alla pubblicazione della deliberazione numero 1/1994 e relativi allegati, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge n. 1497/1939;

che a seguito di detta pubblicazione è stata presentata alla regione un'osservazione e precisamente da parte di: Docks d'Italia S.r.l. (protocollo regionale n. 45580 del 20 settembre 1994);

che la commissione provinciale per le bellezze naturali di Milano nella seduta del 14 dicembre 1995 con verbale di deliberazione n. 5 dopo attento esame delle osservazioni ed opposizioni pervenute ha ritenuto di non poter accoglierle in quanto la zona in esame è senz'altro meritevole di tutela e quindi ritiene di dover riconfermare in toto la precedente proposta di vincolo e anche i relativi criteri di gestione;

che a seguito dell'esame delle osservazioni presentate la stessa commissione provinciale per le bellezze naturali di Milano ha ritenuto di doverle respingere in quanto:

l'apposizione del vincolo non significa divieto assoluto di edificabilità, ma sottopone all'applicazione delle procedure di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939 ogni intervento comportante modificazioni dell'esteriore aspetto dei luoghi;

l'area proposta per il vincolo ha notevole interesse pubblico poiché costituisce un quadro naturale di suggestiva bellezza ed un insieme di grande valore paesistico-tradizionale, caratterizzato dalla presenza del Santuario S. Maria alla Fontana da ampi appezzamenti di terreno adibiti a produzioni agricole, prati, macchie boschive, strutture abitative e produttive;

l'asse viabile ferroviario, in particolare il tratto ompreso tra le due barriere, costituisce il punto di vista ›referenziale dal quale è possibile abbracciare il quadro ›anoramico sopra descritto;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente, lichiara di far proprie le suddette valutazioni espresse lalla commissione provinciale per le bellezze naturali di Milano e di doversi procedere pertanto all'approvazione lefinitiva del vincolo e dei relativi criteri di gestione ai ensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 57 del 27 naggio 1985 così come modificata dalla legge regionale ı. 54 del 12 settembre 1986;

Vagliate ed assunte come proprie tali valutazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, punto *a)*, del decreto egislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del lecreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione è oggetta a controllo;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

di inscrire nell'elenco relativo alla provincia di Milano di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 1 della legge ı. 1497/1939 e per il conseguente assoggettamento alle ıorme sulla tutela delle bellezze naturali l'area ubicata nel omune di Locate Triulzi (Milano) così delimitata:

dall'incontro del viale d'accesso al Santuario Santa Maria alla Fontana con la ferrovia Milano-Genova, si ›ercorre il tracciato dei binari in direzione Genova fino al onfine comunale, indi si percorre tutto il confine omunale al lato ovest fino all'incontro con la strada ›rovinciale n. 28, indi per la stessa fino al confine ·omunale e seguendo quest'ultimo si raggiunge il cavetto lella Fontana e lo si percorre fino all'incontro con la trada provinciale n. 164 questa compresa, indi si segue la tessa fino alla recinzione della Saiwa, e percorrendo il àto sud di quest'ultima si raggiungono i binari di servizio lella stessa industria questi compresi;

di decidere in merito alle osservazioni presentate nel enso sopra indicato;

di disporre che ogni intervento da attuarsi nel ›redetto ambito vincolato, come riportato nella cartografia allegata (allegato 1) che si considera parte integrante e ·ostanziale della presente deliberazione, dovrà attenersi a juanto disposto dai criteri di gestione del vincolo, come di ·eguito specificati:

1) ogni porzione territoriale dell'area perimetrata isulta qualificata dall'essere all'interno di un sistema di 'elazioni con la Chiesa di Santa Maria alla Fontana sia di ipo storico-culturale che anche di tipo visivo. Per questo a mutazione di tali relazioni riduce la qualità paesistica lell'ambito che, pertanto, deve essere mantenuto quanto ›iù possibile a verde, con la preminente funzione agri:ola ed i tracciati alberati che allo stato attuale lo :aratterizzano;

2) deve essere mantenuta libera da edificazioni l'attuale visuale della Chiesa di Santa Maria alla Fontana dalla linea ferroviaria Milano-Genova che rappresenta il punto preferenziale di fruizione visiva del monumento;

3) nell'ambito delimitato (campito in colore giallo nell'allegato cartografico, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione): ad ovest dal fiume Lambro, a sud da via della Fontana ed il suo ideale proseguimento in linea retta fino al fiume Lambro, ad est dai binari di raccordo della ferrovia Milano-Genova per lo stabilimento Saiwa e a nord dalla recinzione meridionale dello stesso stabilimento anche nel suo ideale proseguimento in linea retta fino al fiume Lambro, ogni edificazione dovrà collocarsi in modo da garantire il massimo rispetto delle visuali attestandosi verso nord sul perimetro dell'ambito edificato, non superando i metri 3,5 di altezza rispetto all'attuale piano di campagna; inoltre dovrà essere orientata con l'asse maggiore in senso est/ovest.

Il prospetto sud di tale edificazione non deve recare aperture né aggetti di gronda e deve essere realizzato con materiali tradizionali quali il mattone faccia a vista.

L'eventuale corpo di fabbrica non deve superare i metri 10 di larghezza in senso nord/sud e deve essere ubicato all'interno di un'area (campita in giallo e tratteggiata a linee oblique nell'allegato cartografico 2 che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) delimitata a nord dalla recinzione meridionale dello stabilimento Saiwa, a est dal raccordo ferroviario della linea Milano-Genova allo stesso stabilimento, a sud da una parallela alla recinzione meridionale dello stabilimento Saiwa e distante da questa metri 50, a ovest dalla strada provinciale n. 164. L'ambito nel quale può collocarsi l'edificazione è individuato graficamente nel citato allegato cartografico;

4) dovranno essere mantenuti i tracciati stradali esistenti nelle attuali dimensioni ed andamento, ed inoltre non potranno esserne realizzati altri, così come non potranno essere costruite superfici comunque pavimentate che diano luogo ad utilizzi del suolo diversi da quelli agricoli;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione unitamente alla allegata cartografia (allegati 1 e 2), ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia;

di inviare al sindaco del comune di Locate Triulzi copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo Comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con le relative planimetrie, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

*Il segretario:* MIGLIO

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2
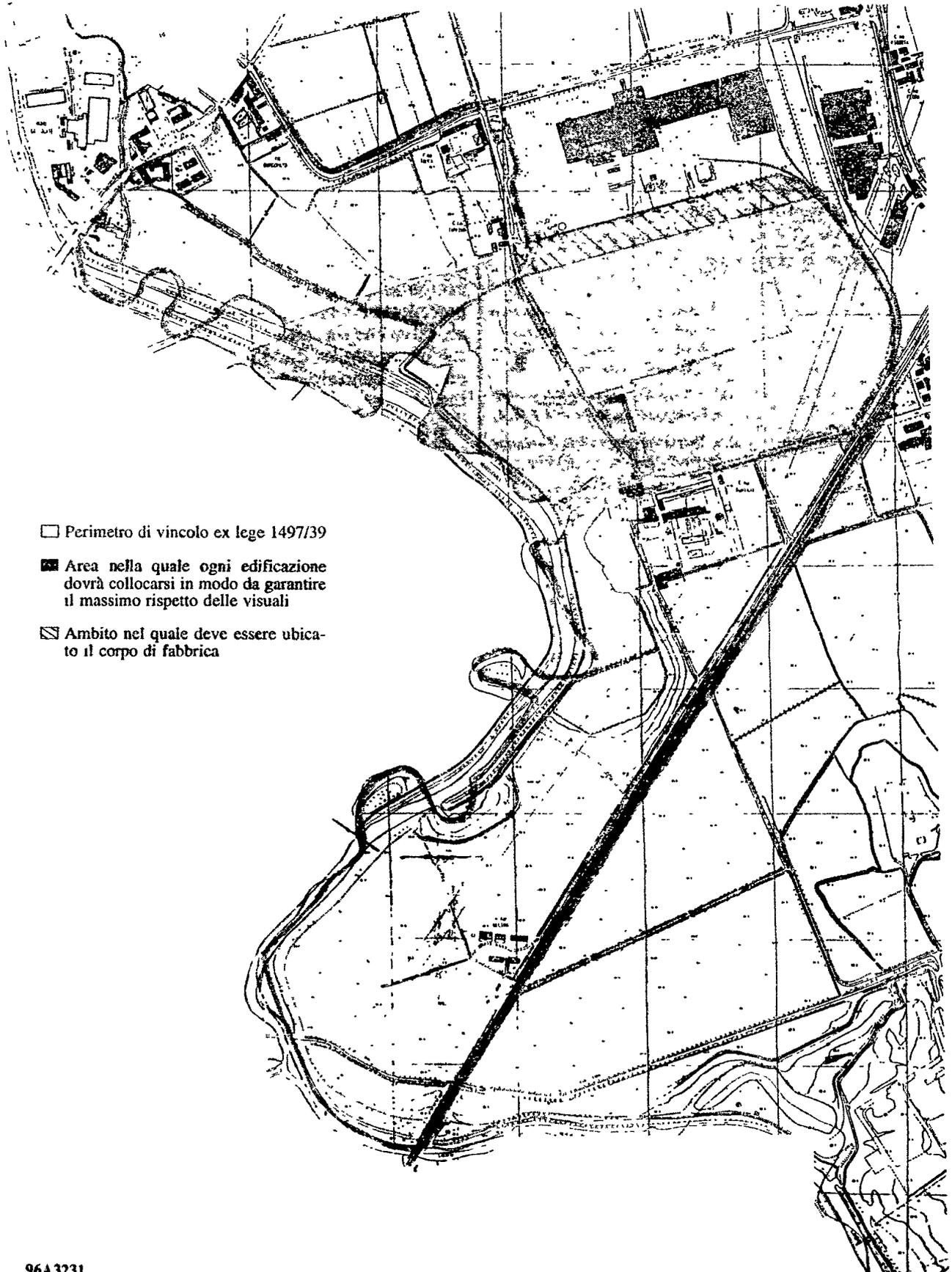
96A3231

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 14 maggio 1996, n. D/477.

**Disposizioni, integrative alla circolare ministeriale n. D/1289 del 28 novembre 1995, concernenti l'obbligo per i coltivatori di taluni prodotti, contemplati dal regime di sostegno al reddito di cui al regolamento CEE n. 1765/92, di mantenere in campo fino al 30 di giugno la relativa coltura.**

*Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano*

*All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.*

*Alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche*

*Ai commissari di Governo*

*Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni*

*Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni*

*Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni*

*Al Ministero dell'ambiente - D.G.A.R.S.*

*Alle prefetture*

*Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti*

*Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana*

*Alla Confederazione italiana agricoltori*

*Alla Confederazione produttori agricoli*

*A tutte le altre organizzazioni professionali agricole*

*All'Associazione nazionale disidratatori foraggi verdi*

*All'Associazione nazionale sfarinatori fieni*

*Alla Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali*

*Al Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari*

Il regolamento CE n. 658/96 del 9 aprile 1996 della Commissione CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L91 del 12 aprile 1996, prevede alcune modalità di concessione delle compensazioni al reddito di cui al regime di sostegno previsto dal regolamento CE del Consiglio n. 1765/92 in favore dei coltivatori delle grandi colture (cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile)

In particolare, l'art. 3, paragrafo 1, lettera *c)*, del predetto regolamento stabilisce che, ai fini dell'acquisizione delle compensazioni al reddito per i semi oleosi, le piante proteiche, il lino da olio ed il grano duro (compensazione ordinaria ed aiuto supplementare), i coltivatori interessati sono obbligati a mantenere in campo la relativa produzione almeno fino al 30 giugno precedente l'inizio della campagna di commercializzazione, salvo che sia stato raggiunto, prima di quella data, lo stadio vegetativo di completa maturazione e realizzate, quindi, le condizioni per l'effettuazione delle operazioni di raccolta.

Il rispetto di tale normativa impone la realizzazione di un programma di verifica, già messo a punto dalla competente Azienda di Stato (A.I.M.A.) nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo comunitario.

Sulla base anche dell'avviso favorevole del competente servizio dell'esecutivo comunitario, la materia è disciplinata nel modo seguente.

Qualora dal sopralluogo aziendale, effettuato in data anteriore al 30 giugno, dovesse risultare che le operazioni di raccolta dei prodotti in causa sono state già realizzate, l'organo preposto al controllo, oltre ad acquisire tutte le informazioni utili per la verifica di tale condizione, avrà cura, ove ritenuto necessario, di consultare il locale comando di stazione del corpo forestale in ordine alla data di inizio, negli areali ricadenti nel territorio di competenza, delle operazioni di trebbiatura.

Per quanto riguarda, in particolare, le piante proteiche, per le quali la soprarichiamata normativa comunitaria prevede che il raccolto deve essere effettuato solo dopo la fase di maturazione lattea, dovrà essere accertato il periodo in cui, nell'ambito territoriale di competenza, interviene lo stadio vegetativo in causa.

Il funzionario incaricato del controllo avrà cura di rimettere all'A.I.M.A., per i conseguenti provvedimenti di competenza, l'eventuale attestazione resa a tal riguardo dal predetto ufficio, congiuntamente al verbale di sopralluogo.

L'A.I.M.A., nella fattispecie, provvederà al pagamento delle compensazioni al reddito in causa, salvo ovviamente la verifica del rispetto di tutte le altre condizioni poste dalla normativa vigente, qualora risulti che:

1) Il prodotto è stato effettivamente raccolto allo stadio di completa maturazione come richiesto dall'art. 3 parag. 1 lettera *c)* del predetto regolamento CE n. 658/96;

2) la raccolta anticipata è giustificata dalle particolari condizioni climatiche degli areali interessati e che, nel caso specifico delle piante proteiche, la stessa sia stata effettuata dopo la fase di maturazione lattea.

La Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, sentite al riguardo anche le regioni a statuto speciale e le province autonome dalle quali dipendono direttamente i comandi di stazione forestali operanti nel rispettivo territorio di competenza, avrà cura di provvedere alla migliore organizzazione del servizio di cui trattasi.

Le organizzazioni professionali agricole e gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare, in modo che i produttori interessati vengano compiutamente informati in ordine alla normativa sopra illustrata e alle conseguenze che derivano dalla mancata osservanza della stessa.

*Il Ministro:* LUCHETTI

*Registrata alla Corte dei conti il 20 maggio 1996*
*Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 135*

96A3233

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare**

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 maggio 1996, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Proposta di Legge costituzionale - Statuto speciale della regione Veneto - modifica dell'art. 116 della Costituzione».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Germanico n. 172 presso lo studio dell'avv. Massimo Ozzella.

96A3338

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Mancata conversione del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene».**

Il decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 29 marzo 1996.

96A3306

**Mancata conversione del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 recante: «Norme in materia previdenziale»**

Il decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, recante: «Norme in materia previdenziale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 29 marzo 1996.

96A3307

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Autorizzazione all'ente morale «Gruppo volontariato e solidarietà», in Potenza, a svolgere pratiche di adozione in Polonia**

Con decreto 9 maggio 1996 del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'Associazione gruppo di volontariato e solidarietà, con sede in viale Dante n. 104 - Potenza, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, limitatamente alla regione Basilicata ed all'estero in Polonia.

96A3234

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano**

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate.

*Estratto decreto AIC/UAC n. 6 del 30 aprile 1996*

Specialità: PYLORID compresse 400 mg.

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Greenford Road, Greenford, Middlesex UB6 ONN, U.K., rappresentata in Italia dalla società Glaxo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2, 37100 Verona, codice fiscale e partita IVA 00212840235.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuate nell'officina farmaceutica dello stabilimento Glaxo operations UK Ltd della ditta Glaxo Group Ltd Greenford Road, Greenford, Middlesex UB6 ONN sito in Priory Street, Ware, Hertfordshire SG 12 ODJ, U.K.; il solo confezionamento nell'officina dello stabilimento Glaxo Pharms/operations sito in Speke Boulevard, Speke, Liverpool, Merseyside L2U 9JD U.K.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Pylorid» 14 compresse 400 mg;
n. A.I.C. 031986019 (in base 10); 0YJ4C3 (in base 32);
classe: A, limitatamente al trattamento dell'ulcera peptica in pazienti con documentata infezione da Helicobacter pylori; prezzo L. 38.000;

«Pylorid» 28 compresse 400 mg;
n. A.I.C. 031986021 (in base 10); 0YJ4C5 (in base 32);
classe: A, limitatamente al trattamento dell'ulcera peptica in pazienti con documentata infezione da Helicobacter pylori; prezzo L. 68.400;

«Pylorid» 56 compresse 400 mg;
n. A.I.C. 031986033 (in base 10); 0YJ4CK (in base 32);
classe: A, limitatamente al trattamento dell'ulcera peptica in pazienti con documentata infezione da Helicobacter pylori; prezzo L. 123.000,

ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del C.I.P.E. 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994 sui criteri per la fissazione del prezzo medio eruopeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

principio attivo: ranitidina bismuto citrato;

eccipienti nucleo compressa: sodio carbonato, cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, magnesio stearato;

eccipienti rivestimento: metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (E171), triacetina, indigotina (E132),

nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ulcera duodenale e dell'ulcera gastrica benigna. Eradicazione dell'Helicobacter pylori e prevenzione della recidiva dell'ulcera duodenale in associazione con claritromicina o amoxicillina.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto AIC/UAC n. 8/1996 del 7 maggio 1996*

Specialità: KLIOGEST compresse per uso orale.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk - A/S - 2880 Bagsvaerd - Danimarca, rappresentata in Italia dalla ditta Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Elio Vittorini, 129 - 00144, codice fiscale 03918040589.

Produttore: la produzione viene effettuata presso lo stabilimento della società Novo Nordisk A/S sito in Novo Allé DK - 2880 Bagsvaerd - Danimarca, il controllo presso lo stabilimento Novo Nordisk A/S sito in Smoermosevej DK - 2880 Bagsvaerd - Danimarca ed il confezionamento presso lo stabilimento Novo Nordisk A/S sito in Novo Nordisk Park DK - 2760 Maaloev - Danimarca.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Kliogest» conf. 28 compresse:

n. A.I.C. 031988013 (in base 10); 0YJ69F (in base 32);

classificazione: fascia C.

Composizione: estradiolo emidrato (PH-EUR), corrispondente a 2 mg di estradiolo, noretisterone acetato (PH-EUR) 1 mg.

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, gelatina, talco, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa (PH-EUR) triacetina (USP).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della sindrome da carenza estrogenica compresa la prevenzione della perdita del contenuto minerale osseo in postmenopausa in donne con utero conservato con aumentato rischio di fratture

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 10/1996 dell'8 maggio 1996*

Specialità: PANTORC compresse gastroresistenti.

Titolare AI.C.: Milupa S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Varese, via Cairoli 5 - codice fiscale e partita I.V.A. 00627030125.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati dalla Soc. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, nello stabilimento sito in Byk Gulden Strasse 2, D-78467 Konstanz - Germania.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

«Pantorc» 14 compresse gastroresistenti da 40 mg per uso orale;

n A.I.C. 031834017 (in base 10); 0YCHX1 (in base 32);

classe· H, L. 45.500.

Composizione: una compressa di Pantorc contiene pantoprazolo sodico sesquidrato 45,1 mg (corrispondente a pantoprazolo acido 40,0 mg).

Eccipienti: sodio carbonato anidro, mannitolo (0,0036 BU), polivinilpirrolidone insolubile, polivinilpirrolidone K90, calcio stearato, idrossipropilmetilcellulosa 2910, polivinilpirrolidone K25, titanio biossido E171, ossido di ferro giallo E172, glicolpropilenico, poli(etilacrilato, acido metacrilico 1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato.

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica, esofagite da reflusso di grado moderato e severo.

*Nota·* Pantoprazolo non è indicato per il trattamento di disturbi gastrointestinali lievi come si può verificare nella dispepsia nervosa.

Prima della terapia, è necessario escludere l'eventuale natura maligna di una ulcera gastrica o di una malattia esofagea dato che il trattamento con pantoprazolo può, alleviando la sintomatologia, ritardare la diagnosi.

La diagnosi di esofagite da reflusso dovrebbe essere confermata dall'esame endoscopico.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 178/1991, fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 11/1996 del 13 maggio 1996*

Specialità: PEPTAZOL compresse gastroresistenti.

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim Italia S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, 5 - codice fiscale e partita I.V.A. 04843650153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati dalla Soc. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, nello stabilimento sito in Byk Gulden Strasse 2, D-78467 Konstanz - Germania.

Confezioni autorizzate, numeri di A I C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Peptazol» 14 compresse gastroresistenti da 40 mg per uso orale;

n. A.I.C. 031111014 (in base 10). 0XPFV6 (in base 32);

classe: H, L. 45.500.

Composizione· una compressa di Peptazol contiene pantoprazolo sodico sesquidrato 45,1 mg (corrispondente a pantoprazolo acido 40,0 mg).

Eccipienti: sodio carbonato anidro, mannitolo (0,0036 BU), polivinilpirrolidone insolubile, polivinilpirrolidone K90, calcio stearato, idrossipropilmetilcellulosa 2910, polivinilpirrolidone K25, titanio biossido E171, ossido di ferro giallo E172, glicolpropilenico, poli(etilacrilato, acido metacrilico 1.1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato.

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica, esofagite da reflusso di grado moderato e severo.

*Nota* Peptazol non è indicato per disturbi gastrointestinali lievi, come si può verificare nella dispepsia nervosa.

Prima della terapia è necessario escludere l'eventuale natura maligna di una ulcera gastrica o di una malattia esofagea dato che il trattamento con Peptazol può, alleviando la sintomatologia, ritardare la diagnosi.

La diagnosi dell'esofagite da reflusso dovrebbe essere confermata dall'esame endoscopico.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991, fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto AIC/UAC n. 13/1996 del 14 maggio 1996*

Specialità: FILENA compresse uso orale.

Titolare A.I.C.: Orion Pharma A/S (Ercopharm A/S), con sede in Bogeskovvej 9 - DK - 3490 Kvistgard - Danimarca.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C con sede e stabilimento in Kvistgard - Danimarca.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Filena» 1 blister x 21 compresse (11 compresse bianche - 10 compresse celesti);

n. A.I.C. 028758011 (in base 10); 0VFMZV (in base 32);

classe: «C».

«Filena» 3 blister per 21 compresse (11 compresse bianche - 10 compresse celesti);

n. A.I.C. 028758023 (in base 10); 0VFN0Z (in base 12);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa bianca contiene: estradiolo valerato 2 mg.; ogni compressa celeste contiene: estradiolo valerato 2 mg., medrossiprogesterone acetato 10 mg.

Eccipienti: lattosio, amido di mais, gelatina acqua depurata, talco, magnesio stearato, indigotina, polivinilpirrolidone nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dei disturbi del climaterio. Terapia ormonale sostitutiva (ad esempio, dopo ovariectomia).

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile secondo le modalità previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**96A3235**

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 27 maggio 1996*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1561,57 |
| ECU | 1912,45 |
| Marco tedesco | 1011,71 |
| Franco francese | 298,92 |
| Lira sterlina | 2361,87 |
| Fiorino olandese | 904,42 |
| Franco belga | 49,226 |
| Peseta spagnola | 12,146 |
| Corona danese | 261,96 |
| Lira irlandese | 2437,92 |
| Dracma greca | 6,392 |
| Escudo portoghese | 9,857 |
| Dollaro canadese | 1135,44 |
| Yen giapponese | 14,495 |
| Franco svizzero | 1233,37 |
| Scellino austriaco | 143,78 |
| Corona norvegese | 236,39 |
| Corona svedese | 228,45 |
| Marco finlandese | 327,72 |
| Dollaro australiano | 1235,51 |

**96A3339**

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Contingenti di importazione dalla Repubblica popolare cinese per l'anno 1996 relativi a giocattoli dei codici SA/NC 9503 41, 49, 90.** (Comunicato n. 12).

Si comunica che, a seguito del regolamento CE n. 752/96, pubblicato nella G.U.C.E. n. L 103 del 26 aprile 1996, ai fini dell'importazione dalla Repubblica popolare cinese nell'Unione europea, i giocattoli rientranti nelle voci doganali 9503 41, 9503 49, 9503 90, sono stati accorpati in un unico contingente..

Poiché tale regolamento è applicabile dal 1° gennaio 1996, gli operatori che hanno ottenuto una licenza di importazione per il corrente anno in base al regolamento CE 1732/95, relativa ad una delle predette voci doganali, possono utilizzarla indifferentemente per ciascuno dei tre codici.

**96A3273**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Parma n. 8920 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma, la donazione di una somma di denaro pari a L. 37.000.000, a favore dell'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, finalizzata all'acquisto di un'apparecchiatura videotoracoscopica.

**96A3206**

**Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni**

Con decreto del prefetto di Modena n 1545 del 14 ottobre 1995 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni sottoindicate:

L. 2.000.000 da parte della Banca agricola mantovana (Mantova), a favore dell'Istituto di applicazione forense, quale contributo per l'attività svolta dall'istituto per l'anno accademico;

L. 2.000 000 da parte del Banco San Geminiano e San Prospero (Modena), a favore dell'istituto di applicazione forense, quale contributo per l'organizzazione delle manifestazioni volte al perfezionamento tecnico e all'addestramento pratico dei laureati in giurisprudenza, per l'anno accademico;

L. 1.500 000 da parte della AISRI - Associazione italiana di studio delle relazioni industriali (Roma), a favore del dipartimento di economia aziendale, quale contributo per la ricerca dal titolo «problemi e prospettive in tema di lavoro temporaneo e flessibile», in corso di svolgimento presso il Centro studi internazionali e comparati del dipartimento;

telefono fax segreteria Panasonic mod KXF 2300j, del valore di circa L. 950 000, da parte della IPSEN (Milano) a favore della cattedra di urologia del dipartimento di chirurgia

96A3220

**Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare alcune donazioni**

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100709 del 2 novembre 1995 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Kontron Instruments S.p a la donazione consistente in un'apparecchiatura: un personal computer Macintosh HD 80 completo di monitor 13" RGB scheda nebus personale laser Writer Apple Talk, per un valore di L. 8 560.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n 100708 del 2 novembre 1995 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Seda S p.a. la donazione consistente in un'apparecchiatura: tre monitor PC a 5 tracce modello 90303B, per un valore di L 31.422 500 cadauno

Con decreto del prefetto di Napoli n 100707 del 2 novembre 1995 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Glaxo S p.a. Verona la donazione consistente in un'apparecchiatura: tre poltrone per prelievi e chemioterapia per un valore di L. 5.100.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100706 del 2 novembre 1995 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Cobe Lab. Italia S r l, Roma, la donazione consistente in un'apparecchiatura: rene artificiale Braun Secura, per un valore di L. 25 000.000

Con decreto del prefetto di Napoli n 100592 del 3 novembre 1995 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Ebe Faggella Majone la donazione di circa cento volumi di argomento medico del valore approssimativo di L. 500.000, da destinare alla biblioteca centrale della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100670 del 3 novembre 1995 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte dell'avv. Erasmo Percopo la donazione di un manoscritto del XVI sec. denominato «Codice Casella» del valore, stimato dal donante, di circa L. 20.000.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100699 del 3 novembre 1995 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della Pharmacia S.p.a. di Milano la donazione consistente in un'apparecchiatura: un sistema Polaroid C73000S (palette) del valore di L. 7.100.000.

96A3207

# UNIVERSITÀ DI GENOVA

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1933, n. 537, e del parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1994, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Genova sono vacanti i sotto indicati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari e per gli insegnamenti che si intendono affidare sotto specificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

*Facoltà di ingegneria*

settore scientifico-disciplinare: B01A «fisica generale» (subordinatamente al parere del C U.N. sulla proposta di modifica al regolamento didattico di Ateneo, la facoltà attiverà l'insegnamento di «fisica generale»).

*Facoltà di lettere e filosofia.*

settore scientifico-disciplinare L07A «lingua e letteratura latina», insegnamento che si intende affidare «letteratura latina»;

settore scientifico-disciplinare M06A «geografia», insegnamento che si intende affidare «geografia storica»

*Facoltà di lingue e letterature straniere*

settore scientifico-disciplinare: L16B «linguistica francese», insegnamento che si intende affidare «lingua francese».

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 23 aprile 1996, le nomine saranno subordinate alla verifica della copertura finanziaria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A3236

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1933, n. 537, e del parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1994, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Genova sono vacanti i sotto indicati posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari e per gli insegnamenti che si intendono affidare sotto specificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di economia*

settore scientifico-disciplinare: P01F «economia monetaria», insegnamento che si intende affidare «economia monetaria»;

settore scientifico-disciplinare. P02E «economia degli intermediari finanziari», insegnamento che si intende affidare «tecnica dei crediti speciali».

*Facoltà di lettere e filosofia*

settore scientifico-disciplinare. Q03X «storia e istituzioni delle Americhe», insegnamento che si intende affidare «storia del Canada».

*Facoltà di lingue e letterature straniere:*

settore scientifico-disciplinare: L20A «filologia germanica», insegnamento che si intende affidare «filologia germanica».

*Facoltà di magistero:*

settore scientifico-disciplinare: Q05B «sociologia dei processi culturali e comunicativi», insegnamento che si intende affidare «sociologia delle comunicazioni di massa».

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

settore scientifico-disciplinare· F21X «anestesiologia», insegnamento che si intende affidare «medicina subacquea e iperbarica»;

settore scientifico-disciplinare: F15A «otorinolaringoiatria», insegnamento che si intende affidare «otorinolaringoiatria» (2 posti).

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 23 aprile 1996, le nomine saranno subordinate alla verifica della copertura finanziaria.

*Facoltà di architettura:*

settore scientifico-disciplinare H10A «composizione architettonica e urbana», insegnamento che si intende affidare «composizione architettonica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3237

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato riguardante l'avviso del Ministero del tesoro concernente: «Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 24 febbraio 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 26, nella colonna: «INCASSI», in corrispondenza della voce: «Entrate finali», dove è scritto: *«845.499.832.412.871»*, leggasi: *«540.001.912.527.435»*, ed in corrispondenza della voce: «Accensione prestiti», dove è scritto: *«8.303.272.727.755»*, leggasi: *«313.801.192.613.191»*; inoltre a pag. 27, sempre nella colonna: «INCASSI», alla voce: «ENTRATE FINALI», dove è scritto: *«845.499.832.412.871»*, leggasi: *«540.001.912.527.435»*, ed alla voce: «TITOLO IV - Accensione di prestiti...», dove è scritto: *«8.303.272.727.755»*, leggasi: *«313.801.192.613.191»*.

96A3312

**Comunicato del Ministero del tesoro concernente: «Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1995»**
(Conto pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 9 marzo 1996)

Nel conto citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento straordinario, sia a pag. 5 che a pag. 6, sotto la colonna: «INCASSI», in corrispondenza della voce: «Entrate finali», dove è scritto: *«845.499.832.412.871»*, leggasi: *«540.001.912.527.435»*, ed in corrispondenza della voce: «Accensione prestiti», dove è scritto: *«8.303.272.727.755»*, leggasi: *«313.801.192.613.191»*.

96A3313

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

## MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

## TARIFFE (*)

| **Annunzi commerciali** | | Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga | Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga |
|---|---|---|---|
| *Testata* | (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe | **L. 114.000** | **L. 132.000** |
| *Testo* | Per ogni riga o frazione di riga | **L. 38.000** | **L. 44.000** |
| **Annunzi giudiziari** | | | |
| *Testata* | (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe | **L. 30.000** | **L. 35.000** |
| *Testo* | Per ogni riga o frazione di riga | **L. 15.000** | **L. 17.500** |

**N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.**
**Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).**

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

# CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

| | ITALIA | ESTERO |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **L. 360.000** | **L. 720.000** |
| Abbonamento semestrale | **L. 220.000** | **L. 440.000** |

| | ITALIA | ESTERO |
|---|---|---|
| Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione | **L. 1.550** | **L. 3.100** |

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

## ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

## BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

## CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

## CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

## LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

## MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

## MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

## PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

## PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

## SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 211.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 49.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 118.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 410.000

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . . . . . . . L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . . . . . L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . L. 1.400
*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . L. 1.500
*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . L. 1.500

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . L. 1.500

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . . . . . . . L. 8.000

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . . . . . L. 4.000

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 360.000
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . L. 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189